

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 11/TFN – SEZIONE TESSERAMENTI (2017/2018)

#### TESTO DELLE DECISIONI PUBBLICATE SUL C.U. 10/TFN-ST DEL 1 DICEMBRE 2017

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 1 dicembre 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea **Vice Presidenti**, Avv. Filippo Crocé, Avv. Francesca Paola Rinaldi **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni, Adele Nunnari e Nicola Terra.

#### 1) RECLAMO N°. 12 DEL CALCIATORE SIG. BOLCHI MATTEO CONTRO LA SOCIETÀ ACD TREVISO – RICHIESTA SVINCOLO PER APOCRIFIA FIRMA.

Ordinanza.

#### 2) RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 13 DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – L.N.D. SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SIG. KONE AMADOU (01.01.1998 – MATR. FIGC 1012513) – TESSERATO DELLA SOCIETÀ ASD REAL MELEGNANO 1928.

Con comunicazione datata 11/09/2017 il Comitato Regionale Lombardia – L.N.D. chiedeva a questo Tribunale il giudizio relativamente ad una doppia richiesta di tesseramento relativa al Calciatore Kone Amadou nato il 1/1/1998.

Indicava il Comitato che erano ivi giunte una richiesta (DL 6592163) di tesseramento in favore della Società Real Melegnano 1928, con firma elettronica, inviata con la nuova procedura, in data 07/09/2017 ed una seconda richiesta (DL 6349810) in favore della AC Superga Watt Muzza inviata in data 09/09/2017 ovvero in data successiva.

Esaminata la vicenda nel corso della riunione del giorno 23 ottobre 2017 questo Tribunale emetteva una ordinanza con la quale disponeva, ritenendo utili ulteriori accertamenti il rinvio della trattazione alla data del 01/12/2017 disponendo altresì la comparizione del calciatore e dei dirigenti di entrambe le Società.

Alla successiva riunione del 01/12/2017 veniva data lettura delle memorie inviate, nel frattempo, dal tesserato e dalla AC Superga Watt, con le quali veniva richiesto di voler giustificare le mancate comparizioni e, contestualmente, la stessa Società Superga Watt forniva delucidazioni

esaustive sull'accaduto addossandosi le responsabilità dello stesso causato, a loro dire, da un errore della loro segreteria.

Preso atto di quanto sopra, il Tribunale osserva che, indipendentemente dalle responsabilità per l'accaduto, le NOIF vigenti sono molto chiare nell'indicare che deve osservarsi il rispetto del principio temporale in cui i documenti giungono o vengono trasmessi nella loro completezza ai competenti Uffici Federali.

Devesi pertanto considerarsi valida la richiesta di tesseramento in favore della ASD Real Melegnano 1928 in quanto inviata per prima, ovvero in data 07/09/2017 e convalidata dall'ufficio ricevente in data 08/09/2017.

Per quanto concerne invece gli eventuali elementi di responsabilità da parte di tesserati, gli atti dovranno essere inviati alla competente Procura Federale.

Alla luce di quanto sopra e

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, provvedendo sulla richiesta di giudizio inoltrata dal Comitato Regionale Lombardia – L.N.D., conferma il tesseramento del calciatore Kone Amadou, nato il 01.01.1998 in Mali, con matricola F.I.G.C. 1012513, in favore della Società ASD Real Melegnano 1928.

Ai sensi dell'art. 30, comma 21 CGS, dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

### **3) RECLAMO N° 17 DEL CALCIATORE SIG. PETROZZA ALFONSO E DEI GENITORI SIG.RI PETROZZA PASQUALE E BONACCIO ANNA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PONTE VILLA – RICHIESTA SVINCOLO PER APOCRIFIA FIRMA.**

Ordinanza.

### **4) RECLAMO N° 08 DELLA SOCIETÀ ASD NOTARESCO CALCIO 1924 CONTRO IL CALCIATORE SIG. MENEGUSSI TARLYSON – RICHIESTA SVINCOLO EX ART. 32 BIS NOIF.**

Con ricorso dell'18 agosto 2017, la Società ASD Notaresco Calcio 1924 proponeva reclamo avverso il provvedimento del Comitato Regionale Abruzzo, pubblicato in data 27 luglio 2017, con il quale era stato concesso lo svincolo ex art. 32 bis NOIF al calciatore Menegussi Tarlyson.

A fondamento del reclamo, la Società deduceva di aver richiesto, in data 7 agosto 2017, al Comitato Regionale Abruzzese gli atti relativi allo svincolo del calciatore Menegussi Tarlyson e di aver appreso, a seguito della visione dei detti atti, che la richiesta di svincolo ex art. 32 bis NOIF, presentata dal calciatore non era stata contestualmente inoltrata alla Società.

Per tale motivo, il provvedimento di svincolo doveva considerarsi illegittimo.

Il reclamo è inammissibile e, pertanto, va rigettato.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 32 bis NOIF così recitano: *I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisione di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.*

*2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente*

*essere rimesse in copia alle Società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste*

*dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.*

Secondo tale norma, dunque, avverso il provvedimento di concessione dello svincolo, la parte può proporre reclamo, a pena di decadenza, nel termine di sette giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato pubblicato in data 27 luglio 2017 mentre il reclamo è stato proposto in data 22 agosto 2017, e, dunque, ben oltre il termine di sette giorni previsto a pena di decadenza.

A ciò si aggiunga che dagli atti depositari non risulta neppure l'invio del reclamo alla controparte. La Società, difatti, ha allegato la ricevuta di una raccomandata inoltrata in data 19 agosto 2017, dalla quale, tuttavia, il destinatario risulta essere la stessa ASD Notoresco Calcio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Notoresco Calcio 1924.  
Ordina incamerarsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Fabio Sarandrea **Vice Presidente**; Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Filippo Crocé, Avv. Stefano Persichelli **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni, Adele Nunnari e Nicola Terra.

### **5) RECLAMO N°. 09 DELLA SOCIETÀ ASD PAUL MERSON C5 CONTRO IL CALCIATORE SIG. MICELLO LEONARDO – RICHIESTA SVINCOLO EX ART. 32 BIS NOIF.**

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti la ASD Paul Merson C5 avverso lo svincolo ex art. 32 bis delle NOIF a favore del calciatore Micello Leonardo, concesso dal C.R. Abruzzo.

Deduce la ricorrente che il calciatore non ha rimesso alla stessa la richiesta di svincolo, così contravvenendo all'art. 32 bis delle NOIF.

Essendo il reclamo privo della tassa di reclamo è stato chiesto alla Società di provvedere nel termine indicato.

La ASD Paul Merson C 5 a tanto non ha provveduto, così contravvenendo all'art. 33 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Paul Merson C5.

### **6) RECLAMO N°. 15 DEL CALCIATORE SIG. RIVELLI SIMONE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ATLETICO FIUMICINO – RICHIESTA SVINCOLO PER APOCRIFIA FIRMA.**

Con reclamo proposto a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, il Sig. Simone Rivelli, nato a Roma il 25.03.1999 matr. FIGIC 5573525, ha chiesto l'annullamento del proprio tesseramento in favore della ASD SFF Atletico Fiumicino, eccependo che il modulo di tesseramento n. DL5195252 non sarebbe mai stato sottoscritto dai propri genitori.

Il reclamo è stato sottoscritto anche dai genitori dell'istante, Sigg.ri Sabina Cruciani e Stefano Rivelli.

Questo Tribunale ha provveduto ad acquisire agli atti il modulo di tesseramento n. DL5195252 del calciatore Rivelli Simone.

La Società ASD SFF Atletico Fiumicino non ha trasmesso alcuna osservazione.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Sussiste, infatti, difformità tra le sottoscrizioni in calce al modulo di tesseramento nello spazio riservato alla firma dei genitori e quelle apposte sul reclamo, nonché di quelle fornite dagli stessi ricorrenti (patente di guida e carta d'identità in corso di validità e rilasciati prima della sottoscrizione del modulo di tesseramento) e tale difformità non consente alcuna similitudine di grafia nella operazione di diretta comparazione. I suddetti elementi appaiono sufficienti a suffragare l'apocriefa delle firme in questione con il conseguente annullamento del tesseramento del calciatore Rivelli Simone.

Il Tribunale osserva, altresì, che il modulo di tesseramento impugnato risale alla stagione sportiva 2016/2017 e che, pertanto, il ridotto lasso di tempo intercorso unitamente al fatto che la Società nulla deduce in proposito, non consente di ritenere che da parte del calciatore e/o dei suoi genitori ci sia stata acquiescenza al tesseramento in favore della ASD SFF Atletico Fiumicino.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dal calciatore Rivelli Simone e, per l'effetto, dichiara svincolato lo stesso dalla data del 1.12.2017.

Ai sensi dell'art. 30, comma 21 CGS, dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Ordina restituirsi la tassa.

**7) RECLAMO N° 16 DEL SIG. PITALE SALVATORE ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE DEL CALCIATORE MINORE SIG. PITALE SIMONE CONTRO LA SOCIETÀ ASD SCUOLA CALCIO SICILIA – RICHIESTA SVINCOLO EX ART. III NOIF.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

preso atto che il 24.10.2017 è stato disposto lo svincolo del calciatore Pitale Simone, dichiara cessata la materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa.

**8) RECLAMO N° 18 DEI SIG.RI LEONE ANGELO E BUONO TERESA ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE DEL CALCIATORE MINORE SIG. LEONE PIERFRANCESCO CONTRO LA SOCIETÀ USD CIMAPIAVE – RICHIESTA SVINCOLO EX ART. III NOIF.**

Con reclamo del 20 10 2017, proposto a Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, i Sig.ri Angelo Leone e Teresa Buono hanno chiesto, in qualità di genitori del figlio minore Pierfrancesco Leone nato a Treviso in data 1 maggio 2000, lo svincolo dalla USD Cimapiave, con sede in Maserada sul Piave (TV), per cambiamento di residenza dell'intero nucleo familiare ex art. 111 NOIF.

Veniva prodotto certificato di residenza dal quale risulta che in data 18 luglio 2017, l'intero nucleo familiare del "giovane dilettante" Leone Pierfrancesco, si era trasferito dal Veneto alla Campania nonché idonea certificazione, attestante l'invio del odierno reclamo alla USD CIMAPIAVE, in data 24 10 2017 a mezzo raccomandata l.

La tassa reclamo veniva regolarmente versata con bonifico bancario in data 8 11 2017.

Il Tribunale, esaminata, nella seduta del 1 dicembre 2017, la documentazione prodotta e verificata la sussistenza di tutte le condizioni imposte dalla norma precitata che prevede, per i calciatori minore di età, la possibilità di svincolo dopo che siano trascorsi soltanto 90 giorni dall'effettivo cambio di residenza in Comune di altra Regione o di altra Provincia non limitrofa, dell'intero nucleo familiare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il reclamo presentato dai Sig.ri Leone Angelo e Buono Teresa, esercenti la potestà genitoriale del calciatore minore Sig. Leone Pierfrancesco e, per l'effetto, dichiara svincolato il calciatore dalla data del 1.12.2017.

Ordina restituirsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Tesseramenti**  
Avv. Andrea Annunziata

**Pubblicato in Roma il 9 gennaio 2018.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio